

Rg. n. 27-1/2023

TRIBUNALE di REGGIO EMILIA

Sezione Fallimentare

Il Collegio, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei sigg. magistrati:

dott. ssa Simona Boiardi **Presidente est**

dott. Niccolò Stanzani Maserati **giudice**

dott. Damiano Dazzi **giudice**

nel procedimento n. 27-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del **sig. Galaverni Paolo** nato a Reggio Emilia il 4.03.1972 e residente in Bagnolo in Piano (RE) - P.zza Garibaldi, 7, C.F.: GLVPLA72C04H223F, titolare dell'omonima azienda agricola, con sede legale in Bagnolo in Piano (RE) - P.zza Garibaldi, 7 e con sede operativa in Bagnolo in Piano (RE) - Via Casaletto, 5, P.I.: 01752430353, **promosso dal creditore società Melli & Grossi s.r.l.**, in persona del legale rappresentante Moretti Cristian, con sede in Gonzaga (MN) - Via Amendola, 5-, P.I. e C.F.: 02059460200, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sbreviglieri del foro di Mantova (C.F.: SBR FNC 55C31 E089E, n. fax 0376 528151, PEC francesco.sbreviglieri@mantova.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gonzaga (MN) - P.zza della Vittoria, 8 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

rilevato che, con ricorso depositato il 17-2-2023 la creditrice istante ha chiesto, ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCI, la dichiarazione di apertura di una procedura di liquidazione controllata del sig. Galaverni Paolo nato a Reggio Emilia il 4.03.1972 e residente in Bagnolo in Piano (RE) - P.zza Garibaldi, 7, C.F.: GLVPLA72C04H223F, titolare dell'omonima azienda agricola, con sede legale in Bagnolo in Piano (RE) - P.zza Garibaldi, 7;

ritenuto che il resistente è rimasto contumace;



considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

ritenuta la competenza del Tribunale di Reggio Emilia ex art 27, commi 2 e 3 CCI, poiché il resistente è residente a Reggio Emilia;

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata;

premesso, nel merito, che spetta al creditore che agisce per ottenere la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dimostrare che la controparte rientra tra i soggetti assoggettabili alla procedura concorsuale in oggetto, che sussista lo stato di insolvenza e che sussiste il presupposto previsto dall'art. 268 comma 2 CCII (debiti scaduti e non pagati superiori ad euro 50.000,00);

ritenuto che incombe sul soggetto nei cui confronti è proposta la domanda, per converso, produrre l'attestazione dell'Occ in ordine all'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;

considerato, quindi, che, alla luce dell'istruttoria esperita sussistono tutti i presupposti per aprire la procedura di liquidazione controllata;

rilevato, infatti, che la società istante ha provato propri crediti per euro 17.437,05 (v.doc.12), l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato debiti iscritti a ruolo per complessivi euro 15.128,23 mentre l'INPS ha certificato esposizioni debitorie per euro 12.206,76 e per euro 80.396,49;

ritenuto, quindi, che risultano debiti scaduti per un importo superiore ad euro 50.000,00;



ritenuto che la resistente versi in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile tra l'altro dall'entità dei crediti emersi dall'istruttoria e dall'esito negativo del pignoramento mobiliare presso terzi tentato senza esito;

rilevato che dalla visura camerale, presso la CCIAA di Reggio Emilia l'impresa individuale Galaverni Paolo risulta essere cancellata a far data dal 22.01.2021 (doc. 14);

ritenuto conseguentemente che il sig. Galaverni Paolo, già imprenditore agricolo, si trova pertanto in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2/I° comma lett. c del codice della crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

considerato, con riguardo alla procedura di liquidazione controllata che :

1) la durata di una procedura liquidatoria è ovviamente dipendente dal tempo richiesto per la liquidazione dei beni, con la conseguenza essa non può essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare (e sempre che i creditori concorsuali non siano già stati soddisfatti);

2) anche l'apprensione di quote di reddito del debitore rientra nella nozione di "liquidazione dei beni", secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12;

3) il CCI ha introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata: l'art. 281, in relazione alla liquidazione giudiziale, ha previsto espressamente la possibilità per il debitore di ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura, fermo restando che quest'ultima rimane aperta al fine di terminare le operazioni di liquidazione (pur con una lettura conforme alla norma comunitaria che prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la



prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento dell'esdebitazione);

4) una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento;

ritenuto che dalle considerazioni su esposte possono trarsi le seguenti conclusioni:

-la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;

- il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;

- una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento;

- conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

considerato che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI;

1) Dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. Galaverni Paolo nato a Reggio Emilia il 4.03.1972 e residente in Bagnolo in Piano (RE) - P.zza Garibaldi, 7, C.F.: GLVPLA72C04H223F,



titolare dell'omonima azienda agricola, con sede legale in Bagnolo in Piano (RE) - P.zza Garibaldi, 7 e con sede operativa in Bagnolo in Piano (RE) - Via Casaletto, 5, P.I.: 01752430353;

2) Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

3) Nomina liquidatore il dott. Massimiliano Iori;

4) Dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

5) Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

6) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

8) ordina se il patrimonio del liquidatore comprenda beni immobili, la trascrizione della presente sentenza a cura del Liquidatore presso i Registri Immobiliari competenti;

9) dispone che il giudice delegato disponga quale somma mensile percepita dal debitore non sia compresa nella liquidazione all'esito delle verifiche che verranno effettuate dal liquidatore;

10) dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

11) Dispone che il liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;



12) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Reggio Emilia o del Ministero della Giustizia ove possibile;

- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

- entro il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2023) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.



Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:

a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI.

Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi al creditore istante, al debitore e al liquidatore

Così deciso il 20 giugno 2023 nella camera di consiglio del Tribunale di Reggio Emilia Sezione Fallimentare

Il Presidente

Simona Boiardi

